

REP. N. 187

del 04/01/2019

Azienda Provinciale **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA DIRIGENZA SANITARIA:

**ACCORDO FRA L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E LE OO.SS.
DELL'AREA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL'AREA DEL COMPARTO PER
LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA AL
PERSONALE DI SUPPORTO DELL'AREA DI COMPARTO**

In data 18 dicembre 2018 ad ore 16.00 presso la sala riunioni azzurra della sede aziendale in via Degasperi, n. 79, Trento

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

e

le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dell'area non dirigenziale del comparto Sanità

C.I.S.L. – F.P.S.:

F.P. - C.G.I.L. Sanità

FeNALT

NURSING-UP:

U.I.L. – F.P.L. Sanità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Bordon

tenuto conto di quanto previsto:

dall'art. 4 delle linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale, emanate con decreto del Ministero della Sanità in data 31 luglio 1997, in materia di "attività di supporto";

dell'art. 13 della direttiva in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario approvata con delibera di Giunta Provinciale nr. 244 del 8 febbraio 2008;

degli artt. 30 e 32 del vigente Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria dei dirigenti dipendenti del ruolo sanitario e degli specialisti convenzionati interni

si conviene quanto segue

Principio generale:



l'esercizio dell'attività di supporto del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione e della prevenzione, al di fuori del normale orario di lavoro, non potrà essere in alcun modo di ostacolo al corretto ed efficiente esercizio dell'attività istituzionale e, conseguentemente, in sede di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di disagio oggettivo (es. richiami in servizio per copertura turni rimasti scoperti) si dovrà osservare un criterio di equità e quindi di tendenziale rotazione fra il personale operante nella sola attività istituzionale ed il personale che volontariamente ha aderito all'attività di supporto alla Libera professione al di fuori dell'orario di lavoro.

Determinazione dei fondi:

i fondi destinati al finanziamento del personale di supporto non dirigenziale sono costituiti a livello di: Dipartimento di Prevenzione, Strutture Ospedaliere di Trento e Rovereto, Ambiti Territoriali organizzati in forma integrata fra Territorio e Strutture Ospedaliere. Sono alimentati dalle quote dei proventi derivanti dall'attività libero professionale intramurale secondo le percentuali previste, per singola tipologia di prestazione, negli allegati 2, 3, 3bis, 4 e 6, dell'Atto aziendale vigente.

Detti fondi si suddividono, al loro interno, nelle seguenti quote percentuali:

- A) fondo destinato all'attività di supporto fuori orario di servizio: non superiore all'80% del fondo trimestrale, per quanto attiene l'attività l.p. ambulatoriale, e non superiore al 65% per quanto riguarda l'attività in costanza di ricovero;
- B) fondo destinato all'attività di supporto in orario di servizio: non inferiore al 20% del fondo trimestrale, per quanto attiene l'attività l.p. ambulatoriale, e non superiore al 35% per quanto riguarda l'attività in costanza di ricovero.

Con cadenza annuale, dopo aver garantito la liquidazione delle quote orarie massime spettanti al personale di supporto fuori orario di servizio, le eventuali rimanenze del fondo A) dovranno essere riversate nel fondo B).

Attività di supporto fuori orario di lavoro:

- l'attività di supporto in argomento espletabile da parte del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione e della prevenzione, deve essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- la stessa deve risultare quale attività aggiuntiva vincolata a supportare l'esercizio della libera professione intramurale e in nessun caso può costituire maturato orario ai fini del rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto o del lavoro straordinario;
- detta attività fuori orario di lavoro può essere svolta dal solo personale a tempo pieno al di fuori dei periodi di assenza contrattualmente previsti, sia retribuita (es. malattia, ferie, congedo di maternità o parentale ecc..) che non retribuita (es. aspettative, congedi, sciopero ecc..);
- il numero delle ore svolte fuori orario di lavoro per l'attività di supporto devono essere comunicate agli uffici interessati di ogni struttura competente (rilevazione presenze,

referente area pagamento) con nota controfirmata dal Dirigente Sanitario ovvero dal Responsabile dell'èquipe a supporto dei quali l'attività è stata svolta;

- il pagamento delle relative quote ai dipendenti coinvolti avviene con cadenza trimestrale sulla base delle comunicazioni che, con pari cadenza, le strutture competenti (es. Servizi Professioni Sanitarie, referenti della libera professione, ufficio rilevazione presenze) dovranno inviare all'Ufficio gestione libera professione del Dipartimento risorse umane;
- il supporto all'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro dà diritto ad uno specifico compenso orario il quale, tenuto conto del fondo trimestrale A) disponibile presso ogni struttura, sarà determinato dal rapporto: fondo trimestrale diviso il numero delle ore di supporto alla lp fuori orario, nel rispetto delle seguenti quote orarie minime e massime:

<i>livello retributivo</i>	<i>Quota minima</i>	<i>Quota massima</i>	<i>Quota massima Pers. Inf. strumentista</i>	<i>Tetto orario massimo settimanale pro capite</i>
Tutti i livelli coinvolti	€ 25,00	€ 30,00	€ 35,00	n. ore 4

al fine di garantire almeno la quota minima in tutto l'ambito aziendale vi potrà essere compensazione fra i fondi A) trimestrali di struttura;

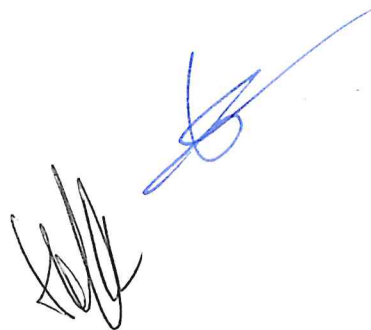
- il personale di supporto fuori orario di servizio dovrà essere utilizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. garanzia di almeno un riposo settimanale, pari ad almeno 24 ore ogni sette giorni, da cumularsi alle 11 ore di riposo giornaliero;
 2. rispetto di un tetto massimo di 48 ore di lavoro settimanale, fra attività istituzionale prestata a qualsiasi titolo, incluse le prestazioni orarie aggiuntive, le attività progettuali prestate fuori orario di servizio e l'attività di supporto alla libera professione intramurale fuori orario di lavoro;
 3. ai fini del calcolo delle 11 ore di riposo consecutivo giornaliero l'attività in questione va inquadrata a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro anche se svolta oltre tale orario.

Attività di supporto in orario di servizio:

- Il fondo B) annuale, formato dalla sommatoria dei fondi trimestrali di struttura eventualmente maggiorato a fine esercizio dalle economie risultanti dal fondo A), rappresenta risorsa incentivante da destinare annualmente al personale di supporto in orario di lavoro di cui alla lettera a) punti 1, 2, 3 e alla lettera b) punti 1 e 2 dell'art. 30 dell'Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria vigente; alla ripartizione del fondo può partecipare anche il personale a part time e il personale a tempo determinato. E' comunque escluso il personale che ha già beneficiato delle quote del fondo A);
- la quota di partecipazione alla attività di supporto del singolo dipendente può essere espressa per intero (12 mensilità) o per il numero dei mesi concretamente svolti a supporto della libera professione intramuraria;

- la quantificazione e la pesatura delle quote individuali dovrà tenere conto della seguente pesistica rapportata alle categorie contrattuali di seguito riportate:

<i>categoria</i>	<i>Peso proporzionale</i>
A	100
B	115
Bs	122
C	144
D	164
Ds	183
DSs	194





Via Marino Stenico 26 38121 TRENTO
☎ 0461/40.21.41 – fax 0461 82.24.30
segreteria@fenalt.it - <http://www.fenalt.it>

Trento, 19 dicembre 2018

Oggetto: - Nota a verbale accordo fra Azienda Provinciale per i servizi sanitari e le OO.SS. dell'area del personale non dirigenziale dell'area del comparto per la ripartizione dei proventi da libera professione intramuraria al personale di supporto dell'area di comparto.

Il sindacato Fenal prende atto favorevolmente dell'aumento delle tariffe orarie e comprende l'esigenza di concludere tale accordo entro l'anno in previsione della chiusura del bilancio Aziendale. Per quanto sopra scritto, *Fenalt sottoscrive il presente accordo* chiedendo all'Azienda di poter verificare e discutere successivamente tutti quei casi nei quali i dipendenti non aderenti volontariamente al supporto della libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria si trova a collaborare alla libera professione del medico in orario di servizio.

Segreteria Fenalt

Paolo Panebianco



Alla c.a. Direttore risorse umane APSS
Dott. Paolo Federici
APSS Trento
sede

Trento, 18 Dicembre 2018

Oggetto: *Allegato all'accordo "libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria:
"... ripartizione dei proventi da libera professione intramuraria al personale di supporto
dell'area di comparto" firmato con la presente nota in allegato da CISL FP il 18 Dicembre
2018.*

La CISL FP si è assunta la responsabilità di firmare tale accordo consapevole che al personale vada immediatamente aggiornato l'importo economico delle prestazioni orarie ivi richiamate.

Pertanto, si ritenga la firma apposta esclusivamente ai fini economici, ben consapevole che l'impianto contrattuale in oggetto deve quanto prima essere profondamente rivisto anche alla luce della poderosa riorganizzazione dei servizi prestati in libera professione intramuraria dalla dirigenza sanitaria oggi notevolmente aumentati andando a pesare fortemente sulla già precaria dotazione organica a servizio delle attività istituzionali rese dal personale di comparto sempre e comunque in prima linea.

In attesa di vostra convocazione,
un cordiale saluto

Per CISL FP Trentino
f.to Traverso Alfio